



**PARERE MOTIVATO**  
**n. 65 in data 22 Marzo 2016**

Oggetto: **Verifica di Assoggettabilità per la Variante 1 al Piano degli Interventi del Comune di Brentino Belluno (VR).**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**

**PREMESSO CHE**

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS già nominata con DGR 3262 del 24.10.06 e DGR n. 23 del 21.01.14;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

---

- la Commissione VAS si è riunita in data 22 Marzo 2016 come da nota di convocazione in data 18 Marzo 2016 ns. prot. reg. 108426;

**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dal Comune di Brentino Belluno con nota prot. n.186 del 15/01/2016 acquisita al protocollo regionale al n. 24668 del 22/01/2016 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante 1 al Piano degli Interventi del Comune di Brentino Belluno;

**ESAMINATI** i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale, che in sintesi si riportano:

- Parere n.1443 del 10.02.16 assunto al prot. reg. al n.52313 del 10.02.16 del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo – Direzione generale archeologica del Veneto che di seguito si riporta:

Con riferimento al Piano in argomento, facendo seguito alla richiesta in oggetto pervenuta dalla Regione del Veneto, Area Infrastrutture, con nota prot. n. 34066 del 28.01.2016 (assunta agli atti con prot. n. 1189 del 03.02.2016), questa Soprintendenza, in base alle proprie competenze territoriali formula le seguenti valutazioni e osservazioni.

Dalla documentazione agli atti della Scrivente si evince che le attività previste dal Piano in oggetto ricadono in aree a rischio archeologico, come chiaramente indicato nella relazione allegata all'istanza.

Ciò premesso, questa Soprintendenza pur non ravvisando la necessità di assoggettare l'opera alla procedura di VAS, tuttavia ritiene opportuno che le operazioni di scavo comprese nel progetto siano effettuate con l'assistenza di archeologi professionisti con modalità da concordare con questo Ufficio, onde evitare rinvenimenti di beni archeologici in corso d'opera e l'eventuale danneggiamento dei medesimi.

- Consorzio di Bonifica Veronese parere n.2636 del 12.02.16, assunto al prot. reg. al n.56241 del 12.02.16 che di seguito si riporta:

Con nota prot. 34066 in data 28.01.2016 la Regione del Veneto – Dipartimento Territorio – Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) ha richiesto a questo Consorzio il parere, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 come modificato dal D. Lgs. 4/2008, sulla Variante n. 1 al Piano degli Interventi del comune di Brentino Belluno.

Come si deduce dalla allegata Valutazione di Compatibilità Idraulica, a firma del Dott. Geol. Cristiano Mastella, la Variante prevede n. 6 interventi puntuali nell'abitato di Rivalta, tutti di superficie inferiore a 1.000 mq e, pertanto, classificati a trascurabile impermeabilizzazione potenziale ai sensi della D.R.G.V. 2948/2009.

Si fa rilevare che nelle aree oggetto di intervento non ricadono corpi idrici naturali e/o artificiali, oggetto di recapito delle acque meteoriche, facenti parte della rete superficiale di questo Consorzio; pertanto gli interventi previsti non possono determinare alterazioni al complessivo regime idraulico delle reti di scolo in gestione al Consorzio di Bonifica.

Inoltre, non si riscontrano interferenze con la rete di irrigazione strutturata consorziale.

Per quanto di competenza, quindi, si esprime parere favorevole all'esecuzione dell'intervento; dovrà comunque limitarsi allo stretto necessario la realizzazione di superfici impermeabili e dovranno essere previste, nelle aree destinate a parcheggio, le soluzioni più idonee a favorire l'infiltrazione delle acque nel terreno (elementi grigliati, ecc.).



- Azienda Ulss n. 22 parere prot. n. 9172 del 17/02/2016 assunto al prot. reg. al n. 64142 del 18/02/2016 che di seguito si riporta:

Con riferimento alla nota della S.V. n. 34066 del 28.01.2016, relativa alla Verifica di Assoggettabilità degli interventi in oggetto, si ricorda che, a seguito del risultato del Referendum Popolare abrogativo del 18/19 Aprile 1993, giusta quanto disposto dal D.P.R. 177/93, non competono più alle Aziende Sanitarie verifiche e valutazioni in materia ambientale.

Con l'occasione, comunque, relativamente a quanto in oggetto, dal punto di vista igienico-sanitario e di tutela della salute pubblica occorre porre in essere, già in fase di programmazione dell'assetto territoriale, ogni possibile strategia e/o intervento atto ad ottenere il contenimento e la mitigazione nei confronti di tutte le diverse sorgenti che possono contribuire ad ogni forma di inquinamento.

Alcune osservazioni/indicazioni sulla presenza di possibili fenomeni di inquinamento locale sono di seguito riportate:

1. l'intervento di cui trattasi risulta essere un attrattore di traffico veicolare, come conferma anche la richiesta di incremento della disponibilità di parcheggi; nell'ottica della **razionalizzazione dei flussi veicolari** è opportuno effettuare una stima dei volumi di traffico accompagnata dall'indicazione dei provvedimenti che facilitino la **mobilità alternativa**, come il miglioramento e l'incentivazione di altre forme di trasporto, anche pubblico, non inquinante, oltre al previsto ampliamento della rete ciclopedonale;
  2. devono inoltre essere previsti idonei accorgimenti di **mitigazione dell'inquinamento acustico**; a tal proposito si ricorda che la vigente normativa prevede la classificazione del territorio in zone acustiche e la predisposizione -ove occorra- di un piano di risanamento acustico;
  3. a seguito della predisposizione di nuovi punti luce associata alla pista ciclabile e all'ampliamento dell'area parcheggi, si sottolinea l'opportunità di valutare l'utilizzo per l'**illuminazione pubblica** di apparati che non disperdano la luce verso l'alto e che producano l'illuminazione strettamente necessaria per gli usi previsti, al fine di evitare l'inquinamento luminoso dell'atmosfera;
  4. devono essere attuati idonei e frequenti interventi di **raccolta e smaltimento dei rifiuti** prodotti dall'insediamento stesso, orientati alla tutela ed all'igiene ambientali, che evitino ogni forma di collocazione incontrollata, anche temporanea, degli stessi, con particolare attenzione ai rifiuti derivanti dalle attività sanitarie in esso svolte;
  5. devono, infine, essere osservate le distanze di rispetto dall'elettrodotta previste dalla normativa vigente; si raccomanda comunque che vengano adottati tutti i possibili accorgimenti affinché l'esposizione al **campo elettromagnetico** delle persone sia contenuta entro i limiti di  $0,3 \mu\text{T}$ .
- Parere n.17970 del 22.02.16, assunto al prot. reg. al n.73975 del 25.02.16, dell'ARPAV di Verona che di seguito si riporta:

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

In relazione alla Vs. richiesta di parere del 28 gennaio 2106, nota protocollo N.9637, sulla verifica di assoggettabilità per la Variante 1 al Piano degli Interventi del Comune di Brentino Belluno (VR), esaminata la documentazione allegata, si ritiene che non si avranno effetti ambientali significativi a seguito dell'attuazione del Piano.

**VISTA LA RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 29/2016**

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a VAS per la Variante 1 al Piano degli Interventi - prima fase, relativa al P.A.T.I., nel Comune di Brentino Belluno (VR).  
Pratica n. 3187

La sottoscritta:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATE la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza e la relativa relazione tecnica, a firma di Stefano De Beni, trasmesse con nota acquisita al prot. reg. con n. 24668 del 22/01/2016;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame viene segnalata per l'istanza in argomento sia la fattispecie n. 3 *"modifiche non sostanziali a progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza, fermo restando il rispetto di prescrizioni riportate nel provvedimento di approvazione"*, sia la fattispecie riferibile al caso generale *"piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000"* del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 2299/2014;

VERIFICATO che la fattispecie n. 3 *"modifiche non sostanziali a progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza, fermo restando il rispetto di prescrizioni riportate nel provvedimento di approvazione"* non risulta applicabile, in quanto si tratta di un piano;

CONSIDERATO che tale dichiarazione manifesta esclusivamente la volontà del proponente di chiedere all'Amministrazione una verifica sulla necessità di procedere con la valutazione di incidenza, in quanto essa è formalmente e sostanzialmente imperfetta;

PRESO ATTO che la variante interessa i punti A, B, C, D, E, F e prevede:

- il punto A che interessa un immobile esistente (edificio ex Bertolotti) ubicato in via Zeffirino Gelmetti n. 2 a Rivalta, con riqualificazione e ristrutturazione di parte di esso al fine di ubicare locali da destinare a funzioni di pubblico interesse con particolare riferimento ad ambulatori di base, tenendo conto della raggiungibilità e comodità di accesso da parte delle fasce deboli della popolazione;
- il punto B che interessa la zona terminale di Via Zeffirino Gelmetti, attualmente strada senza uscita con ingresso unicamente dalla rotatoria di Via Don Cesare Scala tra la Chiesa Parrocchiale ed il Municipio, con la finalità di dare uno sbocco ciclo-pedonale a via Gelmetti, mediante un innesto sulla traversa di Via Don Cesare Scala che si stacca dalla S.P.11, in modo da consentire a pedoni e biciclette di raggiungere la parte nord del capoluogo stesso senza dover necessariamente transitare lungo la S.P.11;
- il punto C che interessa un'area il loc. Ca' Vecchia in prossimità dell'incrocio tra via Ca' Vecchia e la S.P.11. con la finalità di individuare un'area ove ubicare un parcheggio pubblico in una zona attualmente povera di infrastrutture;
- il punto D che interessa una fascia adiacente alla S.P.11 nel tratto che va dall'incrocio con il ponte sull'Adige all'incrocio sud con la strada comunale denominata Via Don Cesare Scala con

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

la finalità di affiancare, con una porzione di pista ciclopedonale in sicurezza, la S.P.11 in un tratto molto trafficato e vincolato dalla presenza del ponte sull'Adige;

- il punto E che interessa un'area prospiciente la S.P.11 nei pressi dell'incrocio sud con la strada comunale denominata Via Don Cesare Scala, con la finalità di individuare un'area ove ubicare un parcheggio pubblico in una zona attualmente povera di infrastrutture ma relativamente densa di punti di attrattiva per la popolazione locale e non solo, essendo presenti alcune attività, ma anche rappresentando un importante nodo di flusso viabilistico non solo comunale, ma anche sovracomunale;
- il punto F che interessa un'area prospiciente la S.P.11 nei pressi dell'incrocio nord con la strada comunale denominata Via Don Cesare Scala, con la finalità di individuare di un'area ove ubicare un parcheggio pubblico per camion e camper in una zona attualmente povera di infrastrutture ma relativamente densa di punti di attrattiva per la popolazione locale e non solo, essendo presenti alcune attività, ma anche rappresentando un importante nodo di flusso viabilistico non solo comunale, ma anche sovracomunale;

RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

PRESO ATTO e VERIFICATO che l'intervento in argomento non interessa ambiti compresi nei siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che secondo le cartografie riportate gli ambiti interessati dalla presente variante possono corrispondere ad aree attribuite alle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "22100 - Vigneti", "31163 - Saliceti e altre formazioni riparie" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Bombina variegata*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Zamenis longissimus*, *Pernis apivorus*, *Milvus migrans*, *Lanius collurio*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Rhinolophus hipposideros*, *Myotis blythii*, *Myotis capaccinii*, *Myotis emarginatus*, *Myotis myotis*, *Myotis mystacinus*, *Pipistrellus kuhlii*, *Tadarida teniotis*, *Hystrix cristata*;

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale "piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che per l'attuazione dell'intervento in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto dell'indicazione prescrittiva, dando adeguata



**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;  
RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO

**PRENDE ATTO**

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

**DICHIARA**

che per la verifica di assoggettabilità a VAS per la Variante 1 al Piano degli Interventi - prima fase, relativa al P.A.T.I., nel Comune di Brentino Belluno (VR) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza

e

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce,

**PRESCRIVE**

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione dell'intervento in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (*Bombina variegata*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Zamenis longissimus*, *Pernis apivorus*, *Milvus migrans*, *Lanius collurio*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Rhinolophus hipposideros*, *Myotis blythii*, *Myotis capaccinii*, *Myotis emarginatus*, *Myotis myotis*, *Myotis mystacinus*, *Pipistrellus kuhlii*, *Tadarida teniotis*, *Hystrix cristata*) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;
2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricoteri, imenotteri e ortotteri;
3. di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee nelle aree destinate a verde esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);
4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Brentino Belluno, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

**ESAMINATI** gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 29/2016;

**VISTA** la relazione istruttoria tecnica predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VInCA-NUVV, in data 22 marzo 2016, che evidenzia come la Variante 1 al Piano degli Interventi del Comune di Brentino Belluno, non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente e che propone che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati, nonché le prescrizioni VInCA precedentemente riportate;

**VISTE**

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO  
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE**



**ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la Variante 1 al Piano degli Interventi del Comune di Brentino Belluno, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati, nonché le prescrizioni VINCA precedentemente evidenziate.

*Il Presidente*  
*della Commissione Regionale VAS*  
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore della Sezione  
Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di n.7 pagine.